

Dieci ragioni per cui il regolamento sulle materie prime critiche proposto dalla Commissione europea non è sostenibile - e come risolverlo

di SOMO (Alejandro González)

Abstract. L'approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche è un tassello fondamentale della transizione energetica, ma anche uno dei suoi snodi più controversi. La proposta di regolamento in discussione a Bruxelles, troppo sbilanciata a favore di imprese e investitori, non affronta il consumo insostenibile di questi materiali nell'UE, prevede la sospensione degli standard ambientali, ignora la partecipazione della società civile ai progetti, non considera i rischi per i diritti umani. Undici raccomandazioni al legislatore europeo.

Parole chiave: minerali critici; terre rare; materie prime critiche

Il 16 marzo 2023, la Commissione Europea (CE) ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime essenziali (CRMR).

L'obiettivo principale del CRMR è garantire che l'Unione Europea (UE o Unione) abbia accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di Materie Prime Critiche (CRM) e Materie Prime Strategiche (SRM) per la sua transizione digitale e verde. Il CRMR mira a: i) rafforzare le diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche; ii) diversificare le importazioni dell'Unione di materie prime strategiche; iii) migliorare la capacità dell'Unione di monitorare e mitigare i rischi di approvvigionamento legati alle materie prime strategiche; iv) garantire la libera circolazione delle materie prime strategiche e dei prodotti che le contengono immessi sul mercato, assicurando al contempo un elevato livello di protezione ambientale, circolarità e sostenibilità.

Secondo SOMO, la strategia proposta dall'UE per garantire l'accesso alle CRM ed alle SRM non porterà a un approvvigionamento sostenibile di minerali per l'Europa, perché aggraverà i problemi connessi ai diritti umani ed ai rischi ambientali e comprometterà lo sviluppo dei Paesi partner. In particolare, la CRMR non affronta il problema del consumo insostenibile dell'Europa e rafforza un quadro economico in cui i Paesi terzi ricchi di risorse sono spinti a rimanere fornitori di materie prime che alimentano la domanda dei consumatori e gli stili di vita insostenibili delle potenze globali.

Nel seguito sono riportate le dieci principali preoccupazioni e raccomandazioni di SOMO relative al CRMR:

La designazione dei progetti strategici (PS) come "di interesse pubblico prevalente" comporta una sospensione normativa degli standard ambientali. Raccomandazione 1: per essere sostenibile, il CRMR non dovrebbe prevedere eccezioni o



interruzioni normative alle salvaguardie e ai regolamenti ambientali.

Secondo l'articolo 7 (2), i PS nell'UE "sono considerati di interesse pubblico o al servizio della salute e della sicurezza pubblica e possono essere considerati di interesse pubblico prevalente". In pratica, è probabile che questa designazione consenta di approvare i progetti senza che vengano rispettati importanti procedure di salvaguardia, comprese le salvaguardie ambientali. In base alla proposta di CRMR, gli Stati membri (SM) potrebbero ignorare (derogare a) le principali disposizioni ambientali, ad esempio quelle contenute nella Direttiva Habitat (92/43/ CEE) per la protezione della flora e della fauna, nella Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/ CE) e nella Direttiva Uccelli (2009/147/CE) sulla conservazione degli uccelli selvatici. Le aree di protezione speciale, come Natura 2000, e altre aree speciali di conservazione potrebbero essere in pericolo e aperte a progetti di estrazione e lavorazione.

Procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili determinano un'inclinazione sproporzionata dei rapporti di potere a favore dei promotori dei progetti.

Raccomandazione 2: includere esplicitamente la partecipazione delle comunità interessate e dei gruppi ambientalisti nelle procedure accelerate di rilascio dei permessi e nei meccanismi di risoluzione delle controversie e assicurarsi che sia concesso loro tempo sufficiente per prepararsi e sollevare dubbi e obiezioni. Le consultazioni e le valutazioni d'impatto ambientale dovrebbero dare al pubblico e a tutte le parti interessate il tempo necessario per partecipare in modo significativo e, se del caso, dare o negare il proprio consenso.

I PS nell'UE riceveranno "procedure di autorizzazione più snelle e prevedibili". ¹ Ciò andrà chiaramente a vantaggio dei promotori di progetti aziendali e degli investitori, anziché proteggere l'ambiente o bilanciare gli interessi di tutte le parti interessate. L'articolo 8 prevede che gli Stati membri designino un'autorità nazionale competente per facilitare le procedure di rilascio dei permessi. Tale autorità è inoltre tenuta a garantire che i richiedenti PS dispongano di procedure semplici per la risoluzione delle controversie relative ai permessi, compresi, se del caso, meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

L'articolo 9 chiede che i PS ricevano la massima rilevanza nazionale possibile e che ab-

biano la priorità nei processi di concessione dei permessi. Chiede inoltre che tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, gli appelli e i ricorsi giudiziari siano trattati come urgenti. Aggiunge inoltre che i promotori dei progetti devono partecipare a tali procedure accelerate, omettendo di menzionare la partecipazione di altre parti interessate legittime, come le comunità interessate o i gruppi ambientalisti².

La natura accelerata di tale processo svantaggerà i titolari dei diritti (potenzialmente) interessati, perché avranno meno tempo per preparare la loro difesa e meno informazioni sul progetto rispetto ai promotori del progetto.

Secondo l'articolo 10, se il PS include l'estrazione, il processo di rilascio dell'autorizzazione non deve superare i 24 mesi³. Se il PS prevede solo la lavorazione o il riciclaggio, il processo di rilascio dei permessi non deve superare i 12 mesi. Questi tempi potrebbero anche essere più brevi, rispettivamente 21 mesi e 9 mesi, se il progetto entrasse nella procedura di concessione dei permessi prima di essere dichiarato SP.

Secondo l'articolo 11, il termine per la consultazione del pubblico interessato sul rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della Direttiva 2011/92/UE non deve superare i 90 giorni nel caso di progetti strategici.⁴ In questo modo il pubblico ha a disposizione un periodo di tempo molto limitato per esprimere le proprie preoccupazioni e i propri commenti. È importante ricordare che la Direttiva 2011/92/UE si applica alla valutazione ambientale di "progetti pubblici e privati che possono avere un impatto significativo sull'ambiente". Il termine di 90 giorni rischia di mettere a dura prova il diritto di partecipazione del pubblico, previsto dalla Convenzione di Aarhus, al processo decisionale sulle questioni ambientali e di contribuire efficacemente alla tutela del diritto a vivere in un ambiente sano.

La motivazione della CRMR per modificare i processi comunitari preesistenti in materia di permessi si basa esclusivamente su ragioni economiche. La proposta di legge non giustifica l'eliminazione delle salvaguardie e la contrazione dei tempi in relazione alle considerazioni ambientali e sociali associate. Non c'è alcun suggerimento che le salvaguardie preesistenti siano inutili o errate, ma solo il



presupposto che gli attori economici debbano essere autorizzati a procedere rapidamente all'estrazione o alla lavorazione di minerali critici. Tale assunto non è solo problematico in relazione alla CRMR, ma costituisce un pericoloso precedente per mettere da parte le salvaguardie ambientali faticosamente conquistate nell'UE. Queste disposizioni devono essere eliminate nel testo finale.

La Commissione europea e gli Stati membri sono messi al servizio delle imprese e degli investitori per sostenere l'accesso ai finanziamenti, a scapito di altre parti interessate.

Raccomandazione 3: la Commissione Europea dovrebbe condurre una valutazione d'impatto completa per valutare i potenziali effetti negativi sui fornitori di materie prime, prendendo in considerazione fattori quali i prezzi, i tempi di consegna, i contratti e le condizioni di lavoro, e proporre misure di mitigazione adeguate. Dovrebbero essere stabilite chiare salvaguardie e standard per proteggere gli interessi dei fornitori, dei lavoratori e delle comunità, comprese linee guida su prezzi equi, pratiche di approvvigionamento responsabili, diritti dei lavoratori e sostenibilità ambientale, con meccanismi di monitoraggio e applicazione efficaci.

Il capitolo 3, sezione 3, si concentra sull'aumento dell'accesso ai finanziamenti per i PS. A tal fine la CE e gli SM sono incaricati di "accelerare e coinvolgere" gli investimenti privati (articolo 14)⁵; la creazione di un sottogruppo nell'ambito del comitato di attuazione della CRMR (vedi sotto) per fornire consulenza su come completare il finanziamento dei PS (articolo 15); il mandato alla CE di istituire un "sistema per facilitare la conclusione di accordi di off-take" (articolo 16); e la richiesta agli Stati membri di fornire alcune informazioni sui processi amministrativi relativi ai progetti, tra cui il processo di rilascio dei permessi, i servizi di finanziamento e di investimento, le possibilità di finanziamento e i servizi di supporto alle imprese. È evidente che l'attenzione si concentra sui vantaggi per le imprese e gli investitori, invece di informare e sostenere tutte le parti interessate.

L'articolo 24 incarica la CE di istituire un sistema per aggregare la domanda delle imprese interessate che consumano materie prime strategiche e di cercare offerte dai fornitori per soddisfare tale domanda aggregata (mec-

canismo di acquisto congiunto).

La concentrazione degli investimenti privati, la facilitazione degli accordi di off-take e il sistema di acquisto congiunto sollevano diverse preoccupazioni circa l'impatto che tali pratiche avranno sui fornitori di materie prime (in particolare quelli al di fuori dell'UE), compresi i prezzi, i tempi di consegna e le condizioni di lavoro lungo la catena del valore. I processi previsti dal CRMR potrebbero portare all'abuso di potere di mercato per spingere a prezzi più bassi e accelerare i tempi di consegna, con impatti potenzialmente dannosi per i fornitori, i lavoratori e le comunità dei Paesi ricchi di risorse.

Il monitoraggio e la mitigazione dei rischi sono strettamente incentrati sul rischio di approvvigionamento piuttosto che sugli impatti sociali e ambientali.

Raccomandazione 4: la CE dovrebbe essere espressamente incaricata, dotata di personale e di fondi sufficienti per monitorare non solo il rischio di approvvigionamento, ma anche i rischi sociali e ambientali lungo le catene del valore dei CRM.

L'articolo 19 prevede che la CE monitorizzi il rischio di approvvigionamento legato ai CRM. Tale monitoraggio è strettamente incentrato sulla garanzia di accesso alle materie prime piuttosto che sulla sostenibilità sociale e ambientale di tali minerali. L'attenzione si concentra su a) flussi commerciali, b) domanda e offerta, c) concentrazione dell'offerta e d) produzione e capacità produttiva dell'UE e globale⁶.

Il monitoraggio dei rischi dovrebbe includere i rischi sociali e ambientali e il CRMR dovrebbe essere strettamente legato alla conformità delle aziende con la prossima direttiva sulla due diligence della sostenibilità aziendale (CSDD) o con analoghi requisiti di due diligence sui diritti umani.

L'accumulo di scorte distorcerà i prezzi e priverà i paesi poveri delle materie prime necessarie allo sviluppo.

Raccomandazione 5: Il CRMR dovrebbe includere misure per scoraggiare l'accumulo di minerali o qualsiasi altro abuso di mercato e pratiche commerciali sleali che potrebbero portare a distorsioni dei prezzi o ostacolare la disponibilità di risorse per la transizione energetica nei Paesi terzi, in particolare quelli che hanno bisogno di materie prime per lo sviluppo.



L'articolo 21 fa riferimento alla possibilità che gli Stati membri chiedano agli operatori economici di costituire scorte strategiche di minerali. Secondo l'articolo 22, la CE può consigliare agli Stati membri di aumentare le loro scorte di minerali. Ciò potrebbe comportare l'accumulo di scorte, riducendo la disponibilità di tali minerali per le esigenze di transizione energetica dei Paesi terzi e possibili distorsioni dei prezzi o del commercio. Il CRMR dovrebbe scoraggiare l'accumulo di scorte se ciò comporta una distorsione dei prezzi o priva altri Paesi delle materie prime necessarie al loro sviluppo.

Il CRMR non affronta il problema alla radice: il consumo insostenibile dell'Europa

Raccomandazione 6: per rimanere entro i confini del pianeta e ridurre la dipendenza da altri Paesi per le risorse, l'UE deve stabilire obiettivi vincolanti e non ambigui per ridurre la propria impronta materiale. Questo dovrebbe essere il fulcro della CRMR.

Il capitolo 5, sezione 1, della CRMR si concentra sulla circolarità. Include alcune misure positive che obbligano gli Stati membri ad adottare e attuare programmi nazionali per aumentare la raccolta dei rifiuti, aumentare il riutilizzo di prodotti e componenti, aumentare l'uso di materiali secondari critici e aumentare lo sviluppo tecnologico delle tecnologie di riciclaggio. Inoltre, incarica gli Stati membri di promuovere il recupero dei CRM dai rifiuti di estrazione, il che è certamente uno sviluppo positivo⁷.

Tuttavia, la CRMR, e in particolare il capitolo sulla sostenibilità, non affronta il consumo insostenibile di materie prime da parte dell'Europa. La CRMR non riconosce che una transizione energetica veramente giusta richiede che l'Europa riduca la sua impronta materiale in termini assoluti.

Non affrontando questo problema alla radice, l'Europa sta replicando il modello economico e i presupposti che hanno sostenuto l'era dell'energia da combustibili fossili e, di conseguenza, la transizione energetica europea rischia di avere gravi conseguenze negative per la biodiversità, l'ambiente e la disuguaglianza globale. Pertanto, se da un lato i governi devono incoraggiare il riciclaggio e l'economia circolare, dall'altro è imperativo che riducano in modo significativo il consumo di risorse nell'ambito dei trasporti e della più ampia

transizione energetica. (Il grande boom delle batterie, SOMO⁸).

La certificazione da parte di organizzazioni di settore è considerata una proxy della sostenibilità e costituisce un porto sicuro per le aziende

Raccomandazione 7: la certificazione di un PS da parte di una organizzazione industriale riconosciuta non dovrebbe essere inclusa come opzione per soddisfare il criterio di sostenibilità. La certificazione dovrebbe essere solo uno strumento che le aziende e le autorità di regolamentazione possono utilizzare per valutare un PS, e non dovrebbe sostituire una valutazione più ampia dei diritti umani e delle prestazioni ambientali.

Le domande dei PS presentate alla CE devono dimostrare la "sostenibilità". L'Allegato III del CRMR prevede due opzioni per la valutazione da parte della CE del criterio della sostenibilità. La prima opzione prevede che il progetto sia conforme alla legislazione dell'UE o agli strumenti internazionali⁹; la seconda opzione consiste nel fornire la prova che il progetto è certificato individualmente come parte di uno schema industriale riconosciuto o nell'impegnarsi a ottenere la certificazione del progetto come parte di uno schema riconosciuto.

La seconda opzione della CE si basa sulla certificazione da parte di schemi industriali per dimostrare la sostenibilità dei PS, consentendo alle aziende di utilizzare questi schemi per "attestare la conformità" al criterio di sostenibilità. In altre parole, considera la certificazione come equivalente al rispetto della legislazione dell'Unione o degli strumenti internazionali. Si rischia di considerare la certificazione come un sostituto o un equivalente dell'obbligo aziendale di condurre la Due Diligence ambientale e dei diritti umani (HREDD) e di rispettare la legislazione dell'UE e il diritto internazionale.

Questo approccio non tiene conto di numerose ricerche e prove che indicano la scarsa efficacia delle certificazioni di settore ed industriali nell'identificare in modo affidabile e coerente i rischi di danno e nel prevenire gli abusi. Come ha dimostrato il SOMO nel suo rapporto *A piece, not a proxy*, i principali difetti delle certificazioni di settore comprendono:

Le certificazioni esclusivamente industriali sono affette da conflitti di interesse intrinseci.



Le certificazioni industriali, le iniziative multi-stakeholder e l'audit di terze parti operano in genere con una trasparenza molto limitata.

Le certificazioni industriali e le iniziative multi-stakeholder tendono ad adottare standard deboli e non in linea con le leggi e gli standard internazionali, oppure utilizzano un linguaggio vago e fuorviante che dà una falsa impressione di solidità e affidabilità.

I regolamenti di settore, gli MSI e la revisione contabile di terzi operano in un vuoto normativo, senza un'efficace regolamentazione, supervisione e responsabilità da parte del governo.

La natura privata, commerciale e altamente competitiva del mercato della revisione contabile crea incentivi perversi contro pratiche di revisione rigorose.

L'approccio della CE nella bozza del CRMR è fuorviante e potrebbe potenzialmente sancire per legge una strategia decennale di conformità sociale volontaria delle imprese che si è dimostrata inefficace nel migliorare i risultati per i cittadini. Sebbene schemi regolamenti dell'industria e l'audit di terzi possano essere uno strumento per aiutare le aziende a rispettare gli obblighi di due diligence, la necessità di una regolamentazione europea delle imprese è stata riconosciuta dai responsabili politici a causa dei limiti e delle debolezze dell'autoregolamentazione aziendale, rendendo quindi illogico che una legge dell'UE si affidi a iniziative guidate dall'industria nel modo stabilito nella bozza di CRMR. Un approccio di questo tipo sposterebbe le responsabilità dagli Stati al settore privato e trasferirebbe le responsabilità della catena di approvvigionamento dalle aziende che causano, contribuiscono o sono collegate ai danni. Inoltre, promuoverebbe un approccio top-down alla conformità, costituirebbe un efficace "porto sicuro" per le aziende che semplicemente partecipano (o anche solo promettono di partecipare) a programmi di settore e soffocherebbe l'innovazione nelle pratiche di due diligence.

I criteri per i partenariati strategici sono vaghi, incompleti e non fanno riferimento ai principali strumenti internazionali.

Raccomandazione 8: i criteri utilizzati per dare priorità ai Paesi terzi per la conclusione dei progetti strategici dovrebbero essere ulteriormente elaborati e rafforzati. Dovrebbero anche includere il rispetto del consenso libero, preventivo e informato (FPIC) e di altri diritti delle popolazioni indigene. La disposizione sull'impegno con le comunità locali dovrebbe fare riferimento ai quadri internazionali esistenti, come l'articolo 27 della Convenzione internazionale dei diritti civili e politici, i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (UNGP), le Linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni e la Convenzione 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Infine, è necessario approfondire il significato di "valore aggiunto locale".

La proposta CRMR include disposizioni relative ai partenariati strategici tra l'UE e i Paesi terzi "per incrementare la cooperazione relativa alla catena del valore delle materie prime, istituita attraverso uno strumento non vincolante che definisce azioni concrete di interesse reciproco". ¹⁰

Secondo l'articolo 33, i criteri per dare priorità ai Paesi per la conclusione dei Partenariati strategici includono i) il potenziale contributo alla sicurezza degli approvvigionamenti, ii) il quadro normativo del Paese terzo relativo alla protezione dell'ambiente e all'uso di pratiche responsabili, compreso il rispetto dei diritti umani e del lavoro e l'impegno con le comunità, iii) gli accordi di cooperazione esistenti e iv) il potenziale di valore aggiunto locale per le economie emergenti e in via di sviluppo.

Secondo SOMO, il secondo criterio sulla sostenibilità e sul rispetto dei diritti umani dovrebbe essere ulteriormente elaborato e rafforzato¹¹.

L'organo di governo non include la società civile

Raccomandazione 9: il Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche dovrebbe includere la partecipazione di rappresentanti della società civile.

L'articolo 34 della proposta di CRMR istituisce un Comitato Europeo per le Materie Prime Critiche per l'attuazione del regolamento. Secondo l'articolo 35, il comitato è composto dagli Stati Membri e dalla Commissione. I membri del Parlamento europeo possono essere invitati alle riunioni in qualità di osservatori. All'interno del Consiglio è stato istituito un sottogruppo per il coordinamento dei finanziamenti per la PS, che può invitare come osservatori anche i rappresentanti delle istituzioni finanziarie, comprese le società private.



I gruppi della società civile non sono menzionati, nemmeno come osservatori, all'interno del Consiglio o dei suoi sottogruppi. Si tratta di una grave omissione a cui il testo finale dovrebbe porre rimedio¹².

La comunicazione di accompagnamento della Commissione Europea propone una politica commerciale dell'UE che presenta rischi di impatti negativi significativi per i paesi terzi.

Raccomandazione 10: richiedere lo sviluppo di criteri solidi e scientificamente validi per definire le attività di estrazione e raffinazione come attività sostenibili da parte della Piattaforma sulla Finanza Sostenibile e l'adozione di criteri rigorosi come parte del Regolamento UE sulla Tassonomia. Per la definizione di attività estrattive e di raffinazione sostenibili, le misure minime di salvaguardia sociale previste dal Regolamento UE sulla Tassonomia (art. 18) devono essere pienamente sviluppate e applicate, affrontando le preoccupazioni relative ai diritti del lavoro, ai diritti umani, all'impegno delle comunità e ai diritti delle popolazioni indigene.

Raccomandazione 11: garantire che la creazione di un club delle materie prime critiche con partner ricchi di risorse non comprometta le norme di protezione ambientale e sociale nei Paesi terzi. Sostenere l'inclusione di criteri ambientali e sociali rigorosi negli accordi commerciali per evitare l'indebolimento degli standard. Impegnarsi nel dialogo e nei negoziati con i Paesi esportatori per affrontare le preoccupazioni legate alle restrizioni commerciali, cercando soluzioni vantaggiose per tutti che promuovano lo sviluppo sostenibile e i finanziamenti per il clima.

La CE ha pubblicato una Comunicazione di accompagnamento alla proposta di CRMR che prevede misure non legislative per diversificare l'approvvigionamento esterno di minerali strategici. Sebbene non sia vincolante, la Comunicazione include diverse azioni proposte che potrebbero avere un impatto significativo e negativo sui Paesi terzi.

Il progetto dell'UE di affidare alla Piattaforma sulla Finanza Sostenibile 2.0 lo sviluppo di criteri per definire l'estrazione e la raffinazione come attività sostenibili dal punto di vista ambientale è preoccupante perché i criteri potrebbero essere troppo deboli, il che

significa che attività non sostenibili potrebbero comunque essere classificate come tali. Di
conseguenza, i progetti con impatti ambientali negativi non saranno bloccati e avranno
maggiore accesso ai finanziamenti etichettati
come verdi. Inoltre, i criteri del Regolamento
UE sulla Tassonomia prevedono solo deboli
misure minime di salvaguardia sociale. Una
tassonomia priva di condizioni rigorose non
è accettabile, poiché potrebbe compromettere
gli sforzi per ridurre gli impatti sociali e ambientali negativi dell'estrazione e della raffinazione.

La creazione di un club delle materie prime critiche con partner ricchi di risorse per rafforzare le catene di approvvigionamento e diversificare le fonti di approvvigionamento può anche portare alla deregolamentazione e al potenziale indebolimento delle norme di protezione ambientale e sociale nei Paesi terzi. Sebbene l'UE abbia dichiarato l'intenzione di combattere le pratiche commerciali sleali e di insistere maggiormente sull'applicazione degli accordi commerciali dell'UE, la preoccupazione è che quelle che l'UE considera "restrizioni commerciali" siano spesso tasse sulle esportazioni che vanno a beneficio dei Paesi esportatori o altre misure messe in atto per aggiungere valore locale e aumentare le entrate di tali Paesi. Pertanto, le azioni proposte dall'UE potrebbero non essere nell'interesse dei Paesi terzi e avere conseguenze negative per il loro sviluppo.

Conclusioni

La proposta di CRMR non riesce a garantire un approvvigionamento sostenibile di minerali per l'Europa. La strategia trascura di affrontare i modelli di consumo insostenibili dell'Europa e rafforza un quadro che perpetua i rischi per i diritti umani e i rischi ambientali, minando lo sviluppo dei Paesi partner. Dando la priorità agli interessi dei promotori dei progetti e degli investitori, la strategia inclina i rapporti di potere a favore delle entità aziendali, ignorando importanti salvaguardie ambientali e trascurando la partecipazione di altre parti interessate legittime che sono fondamentali per catene di approvvigionamento e partenariati economici sostenibili.

Inoltre, l'affidamento ai sistemi di certificazione industriale come proxy della sostenibilità non tiene conto dei loro difetti e limiti intrinseci, minando gli sforzi per garantire i



diritti umani e la due diligence ambientale. Inoltre, la struttura di governance proposta dal CRMR non include la rappresentanza della società civile, un'omissione critica che dovrebbe essere corretta.

Inoltre, la comunicazione della Commissione Europea che l'accompagna rischia di avere un impatto negativo significativo sui Paesi terzi, in quanto potrebbe portare a classificare come "verdi" attività non sostenibili dal punto di vista ambientale e potenzialmente indebolire le norme di protezione sociale e ambientale. Le azioni proposte, come la creazione di un club delle materie prime critiche, potrebbero avere effetti negativi sullo sviluppo dei Paesi

ricchi di risorse, sollevando preoccupazioni sulla deregolamentazione e minando le tutele ambientali e sociali locali.

Per realizzare una strategia delle materie prime veramente sostenibile ed equa, è necessario un approccio più olistico, che comprenda una rapida e drastica riduzione dell'impronta materiale dell'UE, un solido monitoraggio dei rischi e la mitigazione degli impatti sociali e ambientali, una significativa partecipazione delle parti interessate e una maggiore adesione ai diritti umani e agli standard ambientali internazionali.

(tradotto da Corrado Campobasso)

- 1 Considerando 9, si veda anche il Capitolo 3, Sezione 2. Dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, il considerando 9, nella parte richiamata recita: §"[...] Un sostegno efficace ai progetti strategici può potenzialmente migliorare l'accesso ai materiali per i settori a valle, creando altresì opportunità economiche lungo la catena del valore, anche per le piccole e medie imprese (PMI) e le comunità locali, e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Pertanto, al fine di garantire lo sviluppo di progetti strategici in tutta l'Unione, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili e di un sostegno nell'accesso ai finanziamenti che, se si dimostrassero efficaci, potrebbero diventare un modello per le procedure di autorizzazione e l'accesso ai finanziamenti per le materie prime critiche o di altro tipo.
- 2 L'articolo 9, paragrafo 3, dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, recita: "Tutte le procedure di risoluzione delle controversie, i contenziosi, i ricorsi e i rimedi giurisdizionali relativi alla procedura di rilascio delle autorizzazioni e all'emissione di autorizzazioni per i progetti strategici dell'Unione di fronte a organi giurisdizionali, tribunali o collegi nazionali, compresi la mediazione o l'arbitrato, ove previsti nel diritto nazionale, sono considerati urgenti, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d'urgenza e purché siano **strettamente** rispettati i diritti della difesa dei singoli **e** delle comunità locali di norma applicabili. I promotori dei progetti strategici partecipano a tale procedura d'urgenza, ove applicabile."
- 3 Nell'articolo 10, dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, **per i rifiuti di estrazione i limiti di 24 e 21 mesi sono ridotti a 18 e 15**. I rifiuti di estrazione, secondo La direttiva comunitaria 2006/21/CE, sono quelli derivanti dalle attività di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Inoltre, la direttiva comprende fra i rifiuti di estrazione, gli sterili N2, la roccia sterile o lo strato di copertura (vale a dire il materiale rimosso con le operazioni di estrazione per accedere ad un giacimento o ad un corpo minerario, anche durante la fase di sviluppo di preproduzione) ed il topsoil (vale a dire lo strato più superficiale del terreno), a condizione che si tratti di rifiuti.
- 4 L'articolo 11, paragrafo 4, dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, recita: "I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE non superano gli 80 giorni e non sono inferiori a 40 giorni in caso di progetti strategici."
- 5 L'articolo 14, all'inizio del paragrafo 1, dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, recita: "La Commissione e gli Stati membri **nonché le autorità locali e regionali interessate** intraprendono attività volte ad accelerare e facilitare gli investimenti privati in progetti strategici.[...]"
- 6 L'articolo 16, dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, aggiunge tra gli elementi da monitorare: "[...] d bis) la volatilità dei prezzi; d ter) le strozzature delle autorizzazioni; d quater) le capacità di riciclaggio a livello globale e dell'Unione di materie prime strategiche; d quinquies) gli sviluppi geopolitici e le sfide in materia di sicurezza che l'Unione si trova ad affrontare.
- 7 Ad integrazione di queste osservazioni va richiamata, dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, oltre agli emendamenti dell'articolo 25, del capitolo 5, a cui si rimanda al documento del Parlamento Europeo, l'Articolo 1, alla lettera d) del paragrafo 2 recita così: "d) garantire la libera circolazione delle materie prime critiche e dei prodotti contenenti materie prime critiche immessi sul mercato dell'Unione assicurando al contempo un livello elevato di protezione dell'ambiente e di sostenibilità attraverso il miglioramento della loro circolarità, durata, riparabilità e della loro disponibilità efficiente in termini di costi sul mercato interno; d bis) promuovere lo sviluppo e l'impiego di materie prime sostitutive, incentivando metodi di produzione orientati alle materie prime sostitutive come pure la ricerca e lo sviluppo di materie alternative innovative al fine di diminuire l'impronta ambientale dell'Unione; d ter) attenuare l'aumento della domanda di materie prime critiche dell'Unione aumentando anche l'efficienza e l'adozione della sostituzione delle materie nella catena del valore al fine di consumare meno materie prime critiche rispetto allo scenario di riferimento previsto a seguito del paragrafo 4 ter; d quater) aumentare la quota di materie prime secondarie nel consumo di materie prime strategiche dell'Unione.
- 8 https://stories.somo.nl/the-big-battery-boom/
- 9 Vengono citati i seguenti documenti: Direttiva sul Dovere di Diligenza per la Sostenibilità delle Imprese; Direttiva sulla



Rendicontazione della Sostenibilità delle Imprese; Dichiarazione tripartita dell'OIL sui principi relativi alle imprese multinazionali e alla politica sociale; Linee guida dell'OCSE sul Dovere di Diligenza per una condotta aziendale responsabile, in particolare le Linee Guida relative alla lotta alla corruzione; Linee guida dell'OCSE sul Dovere di Diligenza per un coinvolgimento significativo delle parti interessate nel settore estrattivo; Principi di governo societario dell'OCSE; Linee guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali; Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti umani.

10 - Articolo 2 (62).

- 11 Dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, l'articolo 33 al paragrafo 1, lettera a, vede l'aggiunta del punto [...] iii bis) agli sviluppi economici e sociali dei paesi partner, in particolare dei paesi emergenti e in via di sviluppo, promuovendo nel contempo in tali paesi l'adozione di pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale e di economia circolare, condizioni di lavoro dignitose e diritti umani [...].
- 12 Dopo gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo il 14 settembre 2023, l'articolo 34 al paragrafo 7 recita così: "Qualora il Parlamento europeo non partecipi a tali riunioni, il comitato tiene regolarmente informato il Parlamento europeo delle discussioni svoltesi in tali riunioni. Se del caso, i membri del comitato invitano esperti rappresentanti del settore, della società civile, del mondo accademico, dei sindacati, di altre parti terze o rappresentanti di paesi terzi, nonché rappresentanti delle autorità locali e regionali a partecipare alle riunioni dei sottogruppi permanenti o temporanei di cui al paragrafo 6 in qualità di osservatori o a fornire contributi scritti. Viene dato un peso particolare ai rappresentanti delle PMI che sono invitati a partecipare a tutti gli incontri e le discussioni che riguardano loro o il loro coinvolgimento nella catena del valore delle materie prime, sia a livello del comitato che del sottogruppo. Nello svolgimento dei suoi compiti, il comitato garantisce, ove opportuno, il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione.